



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

ORDINANZA N. 82

Data: 17/11/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco

Oggetto:

MISURE IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE NELL'AMBITO DEL CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19. TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ E NUOVE DISPOSIZIONI PER TUTTI I SETTORI



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

Via Cesare Battisti, 1 – 74022 FRAGAGNANO (TA)
tel. 099-9561884 – fax 099-9564117 – C.F.: 80009890734 – P.I. 01042380731
pec: protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

Ordinanza n. 82 del 17.11.2020

Prot. n. 10255 del 17.11.2020

OGGETTO: MISURE IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI PREVENIRE ASSEMBRAMENTI DI PERSONE NELL'AMBITO DEL CONTENIMENTO DAL CONTAGIO DA COVID-19.
TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ E NUOVE DISPOSIZIONI PER TUTTI I SETTORI

II SINDACO

Visto lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n.19 come convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33 come convertito con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 24 Ottobre 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e del D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Atteso che con propria ordinanza sindacale n. 45 del 26.05.2020, prot. n.4552 del 26.05.2020 avente ad oggetto “RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA PER TUTTI I SETTORI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ” on al quale si stabiliva che a partire dal 27.05.2020 e sino a nuove disposizioni:

1. *il posizionamento di tutti i posteggi del settore alimentare su via Flacco e Via Platone e viale della Libertà nel tratto compreso tra viale Virgilio e Via Flacco;*
2. *il posizionamento di tutti i posteggi non alimentari e misti su Via Virgilio e Via Colombo;*
3. *agli OPERATORI COMMERCIALI l'adozione delle le seguenti misure:*
 - a. *Pulizia e igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;*

- b. Obbligo di vendita solo frontale e posizionamento da parte degli operatori di teli divisorii laterali tra una bancarella e l'altra;*
- c. Contingentamento degli accessi a cura dell'esercente;*
- d. Distanziamento interpersonale di almeno un metro;*
- e. Organizzazione della turnazione dei dipendenti in modo da lavorare in squadre fisse di operatori che siano sempre gli stessi per ogni turno;*
- f. Attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio;*
- g. rispettare i principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti;*
- h. mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza i guanti (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu);*
- i. controllare che i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti;*
- l. sottoporre a pulizia e disinfezione ricorrente le superfici in generale delle strutture di vendita;*
- m. consentire l'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo;*

Rilevato che:

- in relazione ai dati sanitari si è riscontrato un aumento della percentuale dei contagiati;
- l'attuale area pubblica ove il mercato è ubicato, data la conformazione e la distribuzione delle aree espositive, non consente l'adeguato controllo degli accessi ed in particolare con un ingresso ed uscita separati;
- si rende necessario provvedere al trasferimento temporaneo e sperimentale del mercato del mercoledì in un'area idonea, individuata di concerto dal Comando di Polizia Locale nella via Cavour (piazzale antistante la scuola media) e Via Amaldi;

Dato atto che l'art.12, commi 3 e 4, lett. b), della Legge Regionale n. 18 del 24 luglio 2001, prevede la possibilità di disporre il trasferimento temporaneo di mercati;

- che il trasferimento temporaneo può essere disposto anche per motivi igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse;

Atteso che per ridurre il rischio di contagio da Covid 19 che comporta pericolo di danno grave per la salute e l'incolumità pubblica è opportuno ordinare il trasferimento temporaneo del mercato del mercoledì nella via Cavour (piazzale antistante la scuola media) e Via Amaldi nonché ad indicare le prescrizioni e disciplinare in dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività mercatale;

Considerato che in questi mesi i commercianti hanno ormai potuto prendere atto delle misure comportamentali da adottare per rispettare le prescrizioni governative, in particolare garantire la fruizione da parte dei consumatori ed evitare assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori;

Vista le L.R. n. 24/2015;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a partire dal 18 novembre p.v. e sino a nuove disposizioni:

- Che il mercato settimanale del mercoledì sia trasferito temporaneamente nella via Cavour (piazzale antistante la scuola media) e Via Amaldi;
- Che il mercato settimanale avvenga con la seguente disciplina e nell'osservanza delle successive prescrizioni:
 1. Il posizionamento di tutti i posteggi del settore alimentare su via Amaldi e via Cavour;
 2. Il posizionamento di tutti i posteggi non alimentari e misti su Via Cavour;
 3. L'area mercatale dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro con nastri e dovranno essere predisposti due varchi, uno per l'afflusso ed uno per il deflusso, sorvegliati dai volontari della Protezione Civile. E' consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza;
 4. Dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale;
 5. E' autorizzato il trasferimento dei posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
 6. Gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 6.00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area di ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 14.00 del medesimo giorno;
 7. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7.00 e la chiusura alle ore 12.00;
 8. Il numero di persone che possono accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti;
 9. E' obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine, guanti "usa e getta", visiere, ecc.) per gli esercenti mentre per gli utenti è obbligatorio l'utilizzo di mascherine.
Sarà interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;
 10. I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
 11. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 12. I commercianti dovranno mettere a disposizione dell'utenza gel disinfettante per le mani.
 13. In ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in numero tale da garantire il rispetto del distanziamento sociale tra loro;
 14. Ogni operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nel rispetto dei principi del distanziamento sociale. Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad invitare l'utenza ad allontanarsi, richiedendo - se del caso l'ausilio di agenti della Polizia Locale o degli operatori della Protezione Civile ivi presenti con funzioni di assistenza-vigilanza anti assembramento;
 15. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

SI AVVERTE

Che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

DISPONE

- di trasmettere il presente provvedimento:

- agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale;
- a S.E. Prefetto di Taranto;
- al locale Comando dei Carabinieri;
- alla Questura di Taranto;
- al Comando di P.L.;
- IMPREGICO s.r.l.;
- Confraternita Misericordia – Protezione Civile di Lizzano.

- di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on line per opportuna informazione e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.

Le presenti misure assumono carattere precauzionali e potranno essere adeguate, modificate ed integrate in relazione all'evoluzione della situazione igienico sanitaria.

Il Sindaco
f. to Dott. Giuseppe Fischetti